# NORME E TRIBUTI

**DIRITTO SOCIETARIO.** Fino a settembre passaggio più facile da Srl a Spa

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.** Via libera a pag. 22 al decreto legge «omnibus» in scadenza

**DIRITTO E SENTENZE.** Dalla Consulta a pag. 23 un vademecum sui servizi pubblici

CASE ABUSIVE Le Regioni si muovono in ordine sparso nella definizione di regole sulla sanatoria dopo la sentenza della Consulta

## Effetto federalismo sul condono edilizio

Lombardia e Veneto: niente nuove costruzioni - Scelte restrittive dei governi di Centro-sinistra

ROMA ■ Anche diverse Regioni di Centro-destra metteranno paletti al condono. A limitare la portata della sanatoria non saranno, quindi, solo le autonomie guidate da governi di Centro-sinistra che si sono sempre opposte alla regolarizzazione degli interventi abusivi.

La Lombardia, per esempio, intende escludere le nuove costruzioni non conformi agli strumenti urbanistici. Stesso orientamento in Veneto. In Abruzzo la sanatoria riguarderà solo i piccoli abusi e si sta pensando ad aumentare oblazione e oneri di concessione, mentre il Lazio punta a stabilire tetti volumetrici inferiori a quelli delle disposizioni statali (l'assessore all'Urbanistica, Armando Dionisi, indica la soglia di 300 metri cubi). Sulla vicenda pesa l'incognita dei tempi. Le leggi regionali devono, infatti, essere approvate entro il 12 novembre, altrimenti varranno le regole previste dall'articolo 32 del Dl 269/2003. «Cercherò di sollecitare l'esame del Ddl approvato in Giunta — dice l'assessore all'Urbanistica della Calabria, Raffaele Mirigliani perché bisogna evitare l'abusivismo da condono». Il Ddl calabrese ammette alla sanatoria solo gli interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al 31 mar- progetto di legge con l'obiettizo 2003. «I termini di approvazione sono molto stretti — aggiunge l'assessore all'Urbani- to esclude le nuove costruziostica del Piemonte, Franco ni non conformi agli strumen-Botta — ma cercheremo di ti urbanistici. Per gli amplia- 2003 che prevedeva un au- L'Emilia-Romagna inasprirà maniali e zone vincolate

■ I margini di intervento

Le principali caratteristiche delle leggi regionali sulla base delle indicazioni della sentenza n. 196/2004 della Corte costituzionale



■ I limiti. Le Regioni possono con le loro leggi determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella legge dello Stato

■ Le tipologie. Le legge regionali potranno anche determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio previste dalla legge statale

■ Le aree demaniali. Le autonomie potranno stabilire i casi in cui sia ammissibile la sanatoria nelle aree

■ Il silenzio dei Comuni. Le leggi dovranno, inoltre, individuare gli effetti del silenzio dei Comuni di fronte alla domanda di sanatoria sul rilascio della concessione, con possibilità diverse da quella oggi prevista del silenzio-assenso trascorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda

anche un ruolo nel determinare la misura degli oneri concessori dovuta a titolo di anticipazione e le modalità di versamento

I costi della sanatoria. Le Regioni hanno

farcela». Una delle questioni che Botta punta a chiarire è quella della condonabilità degli immobili non residenziali. Decisa ad accelerare l'iter

procedurale (almeno in Giun- parchi. ta) è la Lombardia. L'organo di governo sta esaminando un vo di licenziarlo prima della pausa estiva. Il provvedimen-

menti, i paletti saranno, inve- mento dell'oblazione del le sanzioni e consentirà solo ce, quelli stabiliti dalla normail 30% dell'edificio esistente). Più limiti per aree vincolate e

La Sicilia, invece, applicherà le regole nazionali in maniera integrale. Niente soglie volumetriche restrittive anche in **Puglia** dove la Giunta è nuti della legge varata a fine

denza che, vista la sentenza della Corte costituzionale, verrà prorogata).

le leggi regionali entro il 12 o nei centri storici». novembre, restringendo al massimo la portata del condoorientata a confermare i conte- no, sono, invece, le Regioni guidate dal centrosinistra. nerdì. «Escluderemo aree de-

10% e anticipava al 31 genna- di condonare ampliamenti o tiva statale (750 metri cubi o io il termine per la presenta- nuove costruzioni nel limite cava il condono è stato abrogazione delle domande (una sca- di 150 metri cubi. «Una soglia to (dopo che il Governo lo — spiega l'assessore alla Programmazione territoriale, Pier Antonio Rivola — che verrà Determinate ad approvare dimezzata nelle zone costiere

> Stessi limiti volumetrici in Campania dove la Giunta dovrebbe approvare il Ddl ve-

annuncia l'asessore all'Urbanistica, Marco Di Lello - e fisseremo un tetto di 150 metri cubi sia per le nuove costruzioni che per gli ampliamenti».

Norme ancora più restrittive in **Toscana**. Nessuna sanatoria nelle aree protette o sottoposte a vincolo, escluse dal condono le nuove costruzioni e tetto di 100 metri cubi per gli ampliamenti effettuati in conformità con la normativa urbanistica. Linea dura anche in Umbria dove l'orientamento è quello di escludere le nuove costruzioni non conformi agli strumenti urbanistici e ammettere solo i piccoli ampliamenti. Orientata a regolarizzare solo miniabusi la Regione Marche: «Cercheremo di calibrare bene la regolamentazione — spiega il presidente Vito D'Ambrosio — ma quella dei limiti non è l'unica questione da decidere. Non c'è, per esempio, scritto da nessuna parte che l'intero incasso debba andare allo Stato».

Una nuova legge verrà approvata anche dalla Provincia autonoma di Bolzano: l'articolo della Finanziaria che blocaveva impugnato di fronte alla Consulta). L'intenzione è di circoscrivere la sanatoria ai piccoli abusi. Limiti anche in Sardegna e Liguria dove le leggi varate prima della sentenza della Corte costituzionale hanno già ristretto l'applica-

BIANCA LUCIA MAZZEI

Oltre i reati / Salvi gli effetti amministrativi

di quelli penali, a

meno che le Re-

gioni non decida-

no in maniera di-

versa. Situazione

differente per le

istanze inoltrate

dal 12 luglio

all'entrata in vi-

#### Sulle vecchie istanze vince la linea morbida

severi anche le vecchie istanze di sanatoria, la maggioranza delle autonomie è intenzionata a "salvare" le richieste già inoltrate.

Dal punto di vista della legge statale (le nuove norme sono state introdotte dalla Camera dei deputati nel disegno di legge di conversione del Dl 168/2004) le domande presentate fino al 7 luglio 2004 sono valide anche dal punto di vista degli effetti amministrativi, oltre che

Ma alcune amministrazioni prevederanno soluzioni severe

> gore della legge di conversione del Dl 168/2004 (che scatterà dopo il varo del Senato e l'uscita in «Gazzetta»). In questo caso restano validi solo gli effetti penali mentre quelli amministrativi sono affidati alla clemenza delle autonomie che possono stabilire «norme più favorevoli». Le Regioni hanno, quindi, piena potestà decisionale sugli effetti amministrativi (possono, cioè, sia limitarli che estenderli) delle istanze presentate o in via di presentazione.

Del tutto al sicuro quelle inoltrate in Sicilia (l'isola ha optato per l'applicazione integrale delle norme statali) e in **Puglia** (anche qui la Giunta non intende cambiare i contenu-

ROMA ■ In gran parte d'Italia le domande di ti della legge approvata a fine 2003). Ma le condono già presentate saranno pienamente domande non corrono rischi anche in Lomvalide. A parte alcune Regioni che intendono bardia, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzseguire la linea dura e sottoporre a paletti zo, Calabria e Piemonte. Seppur intenzionate a limitare la portata della sanatoria queste Regioni non intendono toccare le istanze già inoltrate.

Decise ad adottare una condotta severa sono, invece, Toscana, Campania e Um**bria**. In queste autonomie, che avevano manifestato la loro contrarietà al condono subito dopo il varo delle disposizioni statali ricorrendo alla Consulta e approvando provvedimenti di blocco poi bocciati dalla Corte costituzionale, i paletti alla regolarizzazione degli interventi abusivi che verranno introdotti dalle future leggi regionali (su questo si veda l'articolo a fianco) varranno anche per il passato e si applicheranno alle istanze già presentate. «Salvare tutte le vecchie richieste - dice l'assessore all'Urbanistica della Campania, Marco Di Lello - creerebbe una situazione di ingiustizia nei confronti di chi ha aspettato fidandosi della Regione». «Ai cittadini — aggiunge l'assessore all'Urbanistica della Toscana, Riccardo Conti — avevamo detto di attendere. Non saneremo le domande presentate nel caso in cui non rispettino le regole stabilite dalla legge regionale».

Una linea simile è quella che intende seguire l'assessore all'Urbanistica del Lazio, Armando Dionisi, (che, però, sta lasciando il suo incarico perché eletto al Parlamento europeo), In Umbria l'orientamento è, invece, quello di chiedere la ripresentazione delle domande già inoltrate che, a questo punto, dovranno rispettare le nuove regole stabilite dalla Regione.

B.L.M

La manovra bis ■ Le correzioni al Dl 168 rendono più complesse le procedure immobiliari Le variabili in gioco

### Per le rendite uno slalom fra i calcoli

Quattro percorsi a seconda dell'imposta da determinare e delle caratteristiche dell'immobile

9 aumento dei moltiplicatori delle rendite catastali — disposto con il maxi-emendamento al decreto legge 168/2004 in via di approvazione in Parlamento — crea in materia di «valutazione automatica» degli immobili sulla base delle rendite catastali almeno quattro punti chiave di difficile gestione anche da parte dell'operatore più esperto:

■ la «valutazione automatica» per atti cui si applica l'Iva;

■ la «valutazione automatica» per atti cui si applica l'imposta di registro, aventi per oggetto la "prima casa" e gli immobili non abitativi;

■ la «valutazione automatica» per atti cui si applica l'imposta 1° di registro, aventi per oggetto abitazioni diverse dalla "prima ca-

■ la determinazione della base imponibile ai fini Ici, Irpef, Ires. le rendite catastali con una loro

La «valutazione automati- rivalutazione del 10 per cento. ca». Il sistema di valutazione catastale dei beni immobili serve, nel campo dei contratti che hanno per oggetto questi beni, a stabilire un valore dell'immobile che il Fisco non possa contestare. Per calcolarlo si prende in considerazione la rendita catastale attribuita a un bene immobile catastale dei fabbricati e del 25% per i redditi dominicali dei terrecosì ottenuto per questi coefficienti (Dm 14 dicembre 1991): ■ 75, per i terreni;

■ 34, per i fabbricati C/1 (i negozi) ed E;

■ 50, per i fabbricati A/10 (uffici) e D (opifici);

abitazioni.

La Finanziaria 2004. Nella dalla sanzione per occultamento di corri-Finanziaria 2004 (articolo 2, spettivo. comma 66, legge 350/2003) è

#### Accertamento se cade il beneficio prima casa

il coefficiente di rivalutazione del molabitazioni esclude dall'aumento l'acquisto quisto prima casa"). della "prima casa". Il testo sancisce che «per

✓ tiplicatore della rendita catastale per le disposto dalla nota II bis (il cosiddetto "ac-

Visto che l'applicazione del moltiplicatobeni immobili diversi dalla prima casa di re rivalutato del 20% è disposta per gli atti abitazione si intendono quelli per i quali non riguardanti abitazioni diverse dalla "prima ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis casa", c'è da chiedersi cosa potrebbe succesa al testo unico delle disposizioni concernen- la decadenza dalle agevolazioni (cui consedente della Repubblica 26 aprile 1986, n. applicazione di una sanzione pecuniaria): accertamento di valore. 131». In altri termini, l'aumento riguarda gli per esempio, a causa di una dichiarazione

a disposizione che eleva dal 10 al 20% atti di acquisto di un'abitazione per la quale mendace dell'acquirente sui presupposti rinon sia stato richiesto il trattamento fiscale chiesti per l'agevolazione o per non aver trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto nel Comune dove è ubicata

la casa acquistata. Si può ritenere che la decadenza dalle agevolazioni provochi l'inapplicabilità della rivalutazione del 10% e imponga l'utilizall'articolo 1 della tariffa, parte prima, annes- dere se fosse successivamente pronunciata zo della rivalutazione del 20 per cento: cosicché, chi si sia posizionato al di sotto ti l'imposta di registro, del decreto del Presi- gue il recupero dell'imposta ordinaria e l' della soglia rischia di subire l'azione di

A.BU.

L'ambito di applicazione del DI 168/2004. La legge di conversione del DI 168/2004 dispone l'ulteriore rivalutazione (dal 10% della Finanziaria 2004 all 20%) dei moltiplicatori delle rendite catastali. Il provvedimento si applica ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e agli immobili abitativi diversi dalla "prima casa"

■ La valutazione automatica. Il sistema di valutazione automatica riguarda gli atti in cui si applica l'Iva (dove la valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il moltiplicatore del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni e i coefficienti previsti dal Dm 14 dicembre 1991); gli atti a cui si applica l'imposta di registro e aventi per oggetto la "prima casa" o altre tipologie immobiliari diverse da quelle abitative (dove la valutazione si calcola applicando alle rendite catastali il moltiplicatore del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni e i coefficienti di cui al Dm 14 dicembre 1991, rivalutati del 10%); gli atti cui si applica l'imposta di registro aventi per oggetto abitazioni diverse dalla "prima casa" (dove la valutazione automatica si calcola applicando alle rendite catastali il moltiplicatore del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni e i coefficienti del Dm 14 dicembre 1991, rivalutati del 20%)

■ I coefficienti. I coefficienti stabiliti nel Dm 14 dicembre 1991 sono:

■ 75 per i terreni

■ 34 per i fabbricati C/1 (i negozi) ed E; ■ 50 per i fabbricati A/10 (uffici) e D (opifici):

■ 100 per tutti gli altri fabbricati, abitazioni comprese

delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (quindi né ai fini Iva, né ai fini Ici e Irpef/Ires) l' aumento dei moltiplicatori del-

**Dl 168/2004.** Sempre ai soli fini dite catastali.

gennaio 2004 e ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e con riguardo ai soli immobili abitativi diversi dalla "prima casa", la nuova norma dispone l'ulteriore rivalutazione (dal 10% della Finanziaria 2004 alla nuova aliquota del La legge di conversione del 20%) dei moltiplicatori delle ren-

Le tipologie di calcolo. Dan- ste indirette: tandoci al calcolo delle impo- sti dal Dm 14 dicembre 1991.

do per scontato che l'aumento per gli atti cui si applica l'Iva, dal 10 al 20% riguardi solo gli la valutazione automatica si calimmobili abitativi diversi dalla cola applicando alle rendite cata-"prima casa" (il testo della nor- stali il moltiplicatore (del 5% per ma parrebbe riferirsi, invece, a i fabbricati e del 25% per i terretutte le tipologie immobiliari, ni) e si moltiplica il prodotto così abitative e non abitative) e limi- ottenuto con i coefficienti previ-

Per esempio, prendendo una ren- sto quadro di riferimento: dita catastale di 1.000 euro riferita a un'abitazione, questa rendita va per prima cosa aggiornata del 5% (arrivando, dunque, a 1.050). A questo risultato va applicato il moltiplicatore 100, ottenendo il risultato di 105.000 euro. Semplificando, si ottiene que- quindi per le abitazioni, occorre

— per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale per 35,70;

per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita catastale per 52,50;

per tutti gli altri fabbricati e

giornata del 5% e il risultato va poi moltiplicato per 110, ottenendo il risultato di 115.500. Il quadro di riferimento è, dun-

que, questo:

moltiplicare la rendita catastale

■ per gli atti cui si applica l'im-

posta di registro e aventi per

oggetto la ''prima casa'' o altre

tipologie immobiliari diverse da

quelle abitative, la valutazione

automatica si calcola applicando

alle rendite catastali il moltiplica-

tore (del 5% per i fabbricati e del

25% per i terreni), si moltiplica il

prodotto così ottenuto con i coef-

ficienti di cui al Dm 14 dicembre 1991 rivalutati del 10%: sempre

prendendo a riferimento la rendi-

ta catastale di 1.000 euro riferita

a un'abitazione, la rendita va ag-

per 105.

- per i terreni, occorre moltiplicare il reddito dominicale per

per i fabbricati C/1 ed E, occorre moltiplicare la rendita catastale per 39,27;

— per i fabbricati A/10 e D, occorre moltiplicare la rendita ca-

tastale per 57,75; – per tutti gli altri fabbricati e

quindi per le abitazioni, occorre moltiplicare la rendita catastale per 115.50. ■ per gli atti cui si applica l'im-

posta di registro aventi per oggetto abitazioni diverse dalla "prima casa" la valutazione auomatica si calcola applicando alle rendite catastali il moltiplicatore (del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni) e si moltiplica il prodotto così ottenuto con i coefficienti del Dm 14 dicembre 1991 rivalutati del 20 per cento. Prendendo ancora a riferimento la rendita catastale di mille euro riferita a un'abitazione, la rendita va aggiornata del 5% e il risultato va poi moltiplicato per 120, ottenendo il risultato di 126.000: semplificando, dunque, occorre moltiplicare la rendita catastale

ANGELO BUSANI

#### Ma la rivalutazione non mette al riparo dal pericolo-sanzioni

te solo per abitazioni diverse dale la si rivaluta (articolo 3, commi la "prima casa" — contribuisce a creare 48 e 51, legge 662/1996) con le nei contribuenti il convincimento che se aliquote del 5% per la rendita nel rogito di compravendita si dichiara un prezzo corrispondente all'importo della rendita catastale rivalutata con i coefficienni. Poi si moltiplica il prodotto ti, il contratto sia indenne da qualsiasi conseguenza e i contraenti siano, perciò, "tranquilli". Ma questo è un luogo comune e i rischi possono essere seri. Dichiarare, infatti, un imponibile pari o appena superiore al valore catastale mette il contribuente al riparo dall'azione di accertamento di valore (procedimento con cui il Fisco può ■ 100, per tutti gli altri fabbricati accertare se il valore trasferito è maggiore e, quindi, in particolare, per le del prezzo dichiarato per applicare a quel valore l'aliquota d'imposta) ma non certo

9 aumento dei moltiplicatori delle

rendite catastali — probabilmen-

La sanzione per il "nero". Se viene stato disposto — a decorrere dal occultato, anche in parte, il corrispettivo convenuto, oltre al pagamento della mag- re a 3.615,20 euro. La detrazione spetta le anche il reato di frode fiscale. giore imposta dovuta sulla differenza tra prezzo vero e prezzo dichiarato, è applicabile una sanzione fiscale dal 200 al 400% dell'imposta dovuta sulla differenza (articolo 72, Dpr 131/1986). Questo anche se il

Il privilegio fiscale. A garanzia di quanto dovuto al Fisco in caso di occultazione di corrispettivo, lo Stato ha privilegio sugli immobili oggetto di compravendita (articolo 2772, Codice civile), con la conseguenza che gli immobili possono essere espropriati, a soddisfacimento di questo credito d'imposta, anche nei confronti del terzo acquirente.

Împossibilità di detrarre gli interessi passivi. Dal reddito delle persone fisiche si possono detrarre gli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, per un importo non superiofino a concorrenza della parte di mutuo parte di prezzo non dichiarata.

prezzo è dichiarato in misura uguale o lenza. Se viene venduto un terreno edifica- euro, sono applicabili le sanzioni previste to, a meno che non provi (ma se si sono

bile o un qualsiasi immobile entro cinque dalla normativa antiriciclaggio (articolo 1, anni dall'acquisto, la plusvalenza (il guadagno consistente nella differenza tra prezzo di acquisto e di rivendita) è tassabile e va denunziata nella dichiarazione dei redditi. In mancanza il Fisco applica le sanzioni previste per omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nei casi più gravi, può essere configurabi-

Rischi per l'acquirente dal pagamento «in nero»

Antiriciclaggio. Se il prezzo non dichiacorrispondente al prezzo dichiarato nella rato viene pagato, in tutto o in parte, in compravendita e non può estendersi alla contanti (o con assegni bancari trasferibili, anche frazionati), e l'importo del corrispet- to, il compratore potrà ottenere la restitu- aggiornare le rendite rendendole più reali-Mancata dichiarazione della plusva- tivo totale eccede la somma di 12.500 zione del solo prezzo dichiarato in contrat- stiche.

Dl 143/1991, convertito nella legge parte del compratore dell'insolvenza del 197/1991): e cioè (oltre alla sanzione fiscale) la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell'importo trasferito. Diritti di prelazione. Quando la legge concede a determinati soggetti il diritto di

prelazione (al conduttore in caso di locazione di immobile adibito a uso commerciale; tore diretto del fondo agricolo posto porto corrispondente in vendita; a Stato, Regioni, Province e Comuni in caso di immobili sottopodiritto di prelazione viene violato, il titolare del diritto può riscattare l'immobile nei confronti dell'acquirente al prezzo dichiarato nell'atto di compraven-

dita (Cassazione, 5 marzo 2002, n. 3175). Scioglimento del contratto. Nei casi in cui il contratto sia risolto, rescisso, annulla-

usati i contanti è impossibile) di aver pagato una somma superiore Fallimento del venditore. Se il vendito-

re fallisce dopo l'atto di compravendita, il curatore o i creditori possono chiedere la revoca degli atti compiuti dal venditore in frode alle loro ragioni: la conoscenza da venditore si presume se il valore di quanto venduto sorpassa notevolmente il corrispettivo ricevuto. In questi casi, al compratore non rimane che insinuare nel fallimento il proprio credito pari all'importo dichiarato nell'atto di vendita, e non all'importo effettivo, che non può essere provato in base al confinante o all'affittuario coltiva- alla semplice produzione di assegni di im-

Tassazione slegata dal prezzo. Una riforma efficace dovrebbe puntare su una sti a vincolo culturale e così via), se il normativa che miri a tassare la rendita catastale rivalutata (utilizzando anche per l'imposta di registro la base imponibile di Ici e Irpef) disancorando la tassazione dal prezzo, che potrebbe venire tranquillamente alla luce, con meno rischi per i privati e vantaggi per lo Stato, che potrebbe avere un monitoraggio costante del mercato, per